

Norme & Tributi
Autonomie locali e Pa

Riforma Foti, stop dalla Corte conti: alla Consulta i limiti della colpa grave

Responsabilità/1

La sezione giurisdizionale della Puglia solleva la questione di legittimità

I magistrati di Lombardia e Lazio puntano direttamente a disapplicare le norme

Gianni Trovati

La riforma della Corte dei conti ha acceso un dibattito intenso fra i magistrati. E l'ampio gruppo di contrari alle novità ha ingaggiato una battaglia che non si è chiusa con l'approvazione finale in Senato del disegno di legge, entrato in vigore il 22 gennaio.

All'inaugurazione dell'anno giudiziario, due settimane fa, il presi-

dente della Corte Guido Carlino è stato esplicito. Bisogna, ha detto, «scorgere nelle nuove previsioni, anche per salvaguardarne l'armonia con l'ordinamento, soluzioni interpretative che valorizzino le ragioni di tutela dell'erario e della sana gestione finanziaria», con l'obiettivo di «ricostituire il significato (delle nuove regole, ndr) a un ragionevole livello di coerenza con i principi costituzionali».

Le parole di Carlino non sono casuali. Ma accompagnano una tendenza alimentata fin dai primi giorni nelle sezioni regionali. Che in via interpretativa hanno iniziato a tracciare confini stretti per l'applicazione dei principi della riforma.

Così ha fatto per esempio la sezione giurisdizionale per il Lazio (sentenza 82/2026, su NT+ Enti locali & edilizia del 24 febbraio), che pur avendo escluso la colpa grave dei soggetti finiti a giudizio ha voluto ricordare la possibilità di «disapplicare norme ed interpretazioni

della giurisprudenza interna in conflitto con le finalità unionali», chiamando a supporto un nutrito gruppo di sentenze della Corte di giustizia Ue. E un atteggiamento analogo è stato tenuto dalla sezione Lombardia (sentenza 41/2026), giudicando non applicabile la nuova definizione di colpa grave.

Proprio qui c'è uno degli snodi centrali della riforma, su cui c'è però chi ha scelto una strada diversa. La sezione giurisdizionale per la Puglia (ordinanza 11/2026) ha infatti deciso di investire direttamente la Corte costituzionale sulla tipizzazione della colpa grave proposta proprio all'inizio della legge (articolo 1, comma 1, lettera a).

La questione è cruciale, perché la colpa grave è insieme al dolo la chiave che apre la porta ai processi contabili e quindi alle eventuali condanne per danno erariale.

In base alla riforma, la colpa grave si può verificare solo nei casi di «violazione manifesta delle norme di di-

ritto applicabili, travisamento del fatto, affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento».

Per i giudici pugliesi non ci sono «spazi per un'interpretazione diversa del dato letterale», come quella proposta dai colleghi lombardi. Ma il confine tracciato dalla riforma «si pone in irrimediabile contrasto con gli articoli 3, 32 e 97, comma 2 della Costituzione, nella misura in cui, nel tipizzare in maniera esaustiva il concetto di colpa grave, non ha previsto che tale definizione sia applicabile alla sola attività provvedimentale, o quantomeno non ha previsto che costituiscano colpa grave anche condotte contrarie ai canoni di perizia, prudenza, diligenza, cautela».

La partita insomma è apertissima. Ma la parola definitiva toccherà alla Consulta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

70%

LO SCONTO

La riforma della responsabilità amministrativa prevede che le condanne possano imporre al massimo la restituzione di una somma pari al

30% del danno accertato in giudizio, dunque con uno sconto implicito del 70%, senza superare in ogni caso il doppio della retribuzione o indennità annuale.

Comuni, in ufficio stampa solo funzionari o elevate qualificazioni

Personale

Dall'Anci un Quaderno operativo con il modello per i bandi di concorso

Gianluca Bertagna

Gli enti locali tornano a mettere ordine nel tema, spesso affrontato in modo disomogeneo, della comunicazione istituzionale. Le nuove Linee guida Anci sul reclutamento del personale giornalistico negli enti locali - pubblicate oggi nel Quaderno operativo di febbraio 2026 - hanno infatti un obiettivo concreto: offrire agli enti uno schema di riferimento per la costruzione dei bandi di concorso destinati all'assunzione del «giornalista pubblico».

Il cuore del documento non è tanto l'analisi normativa - che resta quella nota a partire dalla legge 150/2000 -, quanto la proposta operativa di un vero e proprio fac-simile di bando per la selezione dello «specialista nei rapporti con i media», collocato nell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione. L'idea è quella di fornire agli enti locali uno schema completo che consenta di impostare correttamente la procedura selettiva, dalla definizione della figura professionale alle prove di concorso.

Il profilo individuato è quello del giornalista che opera negli uffici stampa, con compiti che vanno dalla gestione dei rapporti con i media alla redazione di comunicati e contenuti informativi, dalla cura della rassegna stampa alla gestione della comunicazione istituzionale anche sui canali digitali. Non si tratta quindi di una funzione accessoria, ma di un ruolo che incide direttamente sulla trasparenza dell'azione amministrativa e sul rapporto tra amministrazione e cittadini.

Proprio per questo il documento dedica ampio spazio alla struttura del bando. Lo schema proposto individua in modo puntuale gli

elementi essenziali della selezione: la figura professionale ricercata, i requisiti di accesso - tra cui la laurea e l'iscrizione all'albo dei giornalisti - le modalità di presentazione della domanda tramite il portale InPa, la composizione della commissione esaminatrice e l'articolazione delle prove concorsuali.

Tra i contenuti del bando trovano spazio anche le competenze richieste ai candidati: dalla conoscenza della disciplina della comunicazione pubblica alla normativa sugli enti locali, dal diritto amministrativo alle tecniche del linguaggio giornalistico, fino alla capacità di gestire campagne comunicative, conferenze stampa e strumenti digitali.

Le linee guida chiariscono alcuni aspetti organizzativi spesso oggetto di interpretazioni diverse. Viene ribadito che l'ufficio stampa, previsto dall'articolo 9 della legge 150/2000, deve essere composto da personale iscritto all'albo dei giornalisti, professionisti o pubblicisti. Diversa resta invece la posizione del portavoce dell'organo politico, che mantiene una natura fiduciaria e non richiede l'iscrizione all'ordine.

Un altro chiarimento riguarda le modalità di conferimento dell'incarico. Il coordinamento dell'ufficio stampa - ricordano le linee guida - non può essere affidato tramite collaborazioni coordinate e continuative o incarichi libero-professionali, ma deve rientrare nell'ambito del lavoro subordinato.

Il documento insiste anche sull'evoluzione del ruolo del giornalista pubblico negli enti locali. Oggi la funzione non si limita alla produzione di comunicati stampa, ma comprende attività più ampie: gestione della comunicazione digitale, rapporti con i media tradizionali e online, organizzazione di eventi informativi e supporto alle strategie di comunicazione istituzionale.

L'iniziativa dell'Anci prova quindi a fornire agli enti locali un quadro operativo più chiaro per affrontare un tema che negli anni è stato gestito con soluzioni molto diverse tra loro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Freno anche agli sconti automatici sui danni

Responsabilità/2

Per i giudici le scelte sul potere riduttivo restano autonome

Rosa Sciatta

A poco più di un mese dall'entrata in vigore della legge 1/2026 le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti hanno già iniziato a confrontarsi con i due principali pilastri della riforma: la tipizzazione della colpa grave e l'obbligatorietà del potere riduttivo dell'addebito. Le prime decisioni evidenziano interpretazioni non sempre convergenti.

Un primo orientamento emerge

dalla sentenza 82/2026 della sezione Lazio. Il caso riguardava un funzionario tecnico di un piccolo Comune, citato dalla Procura contabile per un danno erariale da 31.264 euro, derivante da interessi e rivalutazione maturati a seguito del ritardo nel pagamento di crediti certificati e ceduti a una banca. La sezione ha rigettato la domanda risarcitoria, ritenendo che la condotta contestata integri, al più, colpa lieve o lievissima. Ma nella motivazione il collegio ha affrontato il tema del potere riduttivo. Secondo i giudici, le esigenze che hanno ispirato la norma - in particolare il fenomeno della «paura della firma» e della burocrazia difensiva - possono essere fronteggiate con una corretta applicazione del parametro della colpa grave. In questa prospettiva, il potere riduttivo non assumerebbe carattere automatico.

Diversa è l'impostazione della se-

zione Lombardia (sentenza 41/2026), su un caso di danno erariale indiretto da malpractice sanitaria. Nel procedimento si contestava alle infermiere l'omessa applicazione delle procedure di sicurezza durante un parto cesareo, che aveva determinato la permanenza nel corpo della paziente di una garza chirurgica di circa 30 centimetri. Il collegio ha riconosciuto la colpa grave per violazione delle regole di sicurezza, ritenendo tuttavia che la nuova definizione di colpa grave - modellata su categorie tipiche dell'attività amministrativa provvedimentale - non fosse applicabile ad attività o comporta-

Per combattere la burocrazia difensiva è ritenuta sufficiente la corretta applicazione dei parametri di colpa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Contrattazione integrativa, più trasparenza sui fondi

Pubblico impiego

Obbligo di informativa sulle risorse dell'anno in corso e di quello precedente

Luciano Cimbolini

Il nuovo contratto nazionale delle Funzioni locali presenta interessanti novità riguardo alla procedura e alle modalità di attuazione della contrattazione integrativa nell'ambito del sistema delle relazioni sindacali.

L'articolo 8, comma 1, prevede che il contratto integrativo abbia una durata triennale e che si riferisca a tutte le materie che l'articolo 7, comma 4, assegna alla competenza della contrattazione integrativa. I criteri di ripartizione delle risorse disponibili per il finanziamento del trattamento accessorio tra le diverse modalità di utilizzo, che in base all'articolo 7, comma 4, lettera a) sono indicati fra le materie riservate alla contrattazione integrativa, devono essere negoziati con cadenza annuale, salvo il caso in cui siano stati definiti dalla contrattazione integrativa triennale.

La contrattazione integrativa, per quanto concerne la parte economica, deve essere preceduta dalla costituzione, mediante provvedimento amministrativo dell'ente locale, del fondo per le risorse decen-

trate ex articolo 79 del contratto del 16 novembre 2022.

Il nuovo contratto, all'articolo 8, comma 4 dispone che, per garantire la piena funzionalità dei servizi e la puntuale applicazione degli istituti contrattuali, entro il primo quadrimestre dell'anno di riferimento, compatibilmente con l'avvenuta adozione del bilancio di previsione e del Piao, l'ente debba provvedere alla costituzione del fondo delle risorse decentrate e avviare la sessione negoziale dedicata ai criteri di ripartizione delle risorse. Per l'avvio di questa sessione negoziale, l'ente è tenuto a fornire un'esauriva informativa sui dati relativi alla costituzione del fondo decentrato e sui dati a consuntivo relativi all'utilizzo delle risorse del fondo dell'anno precedente.

La novità è proprio nell'obbligo di informazione «qualificata» imposto all'amministrazione relativamente a questi due aspetti. Il primo profilo concerne la necessità di fornire un'esauriva informativa sulle modalità di costituzione del fondo dell'anno di riferimento, cioè l'anno in cui l'ente individua le risorse destinate al trattamento accessorio, da distribuire secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NT+ ENTI LOCALI
La versione integrale dell'articolo su:
ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com

Cassa Depositi e Prestiti SpA

Finanziamenti pubblici

SINTESI CONDIZIONI ECONOMICHE VALIDE DALLE ORE 12:00 DEL 06/03/26 ALLE ORE 11:59 DEL 13/03/26

AVVISO

La versione integrale - che fa fede a tutti gli effetti - delle condizioni economiche dei finanziamenti riservati agli enti pubblici, è pubblicata sul sito internet www.cdp.it

Comuni e province

Amm.to (anni)	Prestito Ordinario				Prestito Flessibile					
	Inizio ammortamento				Inizio ammortamento					
	01/07/26		01/01/27		01/01/28		01/01/29		01/01/30	01/01/31
	Spread variabile (%)	Tasso fisso (%)	Spread variabile (%)	Tasso fisso (%)	Spread unico (%)					
10	0,700	3,310	0,730	3,370	0,800	0,800	0,800	0,800	N/D	1,050
20	1,090	3,990	1,110	4,020	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,300
29	1,300	4,280	1,300	4,280	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D

Regioni e province autonome

N. rate	Prestito a Erogazione Unica a Quota Capitale Costante				Prestito a Erogazione Multipla				
	Spread unico per Tasso variabile e fisso				Scadenza periodo di utilizzo				
	Prima data di pagamento 30/06/26		Prima data di pagamento 31/12/26		2027		2028		2030
	Scadenza contratto	Spread unico (%)	Scadenza contratto	Spread unico (%)	per Tasso variabile e fisso				
20	31/12/35	0,600	30/06/36	0,710	0,800	0,800	0,800	0,800	1,050
40	31/12/45	1,050	30/06/46	1,090	1,200	1,200	1,200	1,200	1,300
60	31/12/55	1,300	30/06/56	N/D	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300

Aziende sanitarie, enti per l'edilizia residenziale pubblica, università e istituti assimilati, enti regionali per il diritto allo studio universitario, agenzie regionali per la protezione ambientale e altri enti pubblici

N. rate	Mutui Fondiari senza Preammortamento a Erogazione Unica				Prestiti Chirografari con Piano di Erogazione non Predefinito							
	Prima data di pagamento 30/06/26				Tasso variabile				Tasso fisso			
	Scadenza contratto		Spread Tasso variabile (%)		Inizio ammortamento		Inizio ammortamento		Inizio ammortamento		Inizio ammortamento	
	Scadenza contratto	Spread Tasso variabile (%)	Scadenza contratto	Spread Tasso variabile (%)	01/07/26		01/01/27		01/01/28		01/01/29	
20	31/12/35	0,600	31/12/35	0,600	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800
40	31/12/45	1,050	31/12/45	1,050	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
60	31/12/55	1,300	31/12/55	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300

Comuni - CONDIZIONI ECONOMICHE VALIDE DAL 01/03/26 AL 31/03/26

Anticipazioni di Tesoreria

Tasso variabile - Spread (%)
2,26



Cassa Depositi e Prestiti Società per Azioni
Via Goito, 4 - 00185 Roma cdp.it

Capitale sociale € 4.051.143.264,00 i.v.
Iscritta presso CCIAA di Roma al n. REA 1053767

Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 80199230584
Partita IVA 07756511007